



Federazione Italiana Tennistavolo

Prot. n 907

25/02/2019

Giustizia Sportiva

Pos.14/2018

**DECISIONE N.1/2019
IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente
Avv. Giuseppe MATANO – Componente
Avv. Antonio AMATO – Componente

PREMESSO CHE

Con atto di deferimento del 30.11.2018 la Procura Federale contestava alla Sig.ra Maria Carmela Buoviaggio la violazione dell'art. 2 comma 4 del Regolamento di Giustizia per aver diffuso sul Social Network Facebook frasi offensive nei confronti del Presidente Federale;

Già nella memoria del 5.11.2018 inviata alla Procura Federale la tesserata ammetteva la paternità delle dichiarazioni contestate.

CONSIDERATO

Che le espressioni contestate sono effettivamente lesive dell'onore e della reputazione del Presidente Federale e dell'intera Federazione d'appartenenza;

Che la tesserata compariva personalmente all'udienza fissata facendo ammenda del comportamento contestato;

P.Q.M.

Delibera all'unanimità di infliggere a carico della tesserata Maria Carmela Buonviaggio la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e federale per giorni 45 (quarantacinque).

MANDA

La Segreteria Federale per le comunicazioni di rito alla tesserata Maria Carmela Buonviaggio ed alla Procura Federale per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, 25 febbraio 2019

Il Presidente
Il componente
Il componente

Avv. Eraldo Liberati

Avv. Giuseppe Matano

Avv. Antonio Amato

ITTF • ETTU

